

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 3329 Anno 2018**

**Presidente: FUMU GIACOMO**

**Relatore: TADDEI MARGHERITA**

**Data Udiienza: 06/10/2017**

### **SENTENZA**

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo

nel procedimento penale a carico di

Assolari Silvano, nato il 14.06.1963

avverso l'ordinanza n.242/17 del Tribunale del riesame di Bergamo, del 21.06.2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;



udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo , che ha concluso per il rigetto del ricorso;

### **MOTIVI della DECISIONE**

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe propone ricorso il P.M. deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

Violazione dell'art.606 comma 1 lett,c) cod.proc.pen. in relazione all'art.8 e 9 cod.proc.pen.:evidenzia il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità non è univoca riguardo al luogo di consumazione della truffa *on line* che non necessariamente deve ravvisarsi nel luogo ove la p.o. effettua il pagamento.

Violazione dell'art.606 comma 1 lett,c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art.27xod.proc.pen. Il ricorrente censura di illogicità la motivazione del Tribunale che esclude l'urgenza a causa dell'esistenza di un ulteriore titolo di detenzione .

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

La censura relativa al luogo di consumazione della truffa *on line*, nella realtà fattuale in cui il provento viene conseguito attraverso la ricarica, effettuata dalla p.o., di una scheda Postepay nella disponibilità dal truffatore non coglie nel segno, perché sul punto specifico delle modalità di acquisizione del provento ,con contestuale depauperamento della p.o., la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere luogo di consumazione quello ove viene effettuata la ricarica ad opera della p.o., avendo rilievo specifico la circostanza che tale modalità di pagamento si sostanzia nella creazione di una provvista che il beneficiario potrà utilizzare a suo piacimento mediante uno strumento di pagamento (solitamente una carta di credito di tipo - per l'appunto - "ricaricabile", quale "Postepay") e sulla circostanza, del tutto peculiare di tale forma di pagamento , consistente nel fatto che, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, la spoliazione della persona offesa è immediata ed irrevocabile e l'accredito della provvista in favore del soggetto agente è pressoché contestuale alla *deminutio patrimonii* del soggetto passivo. In ogni caso, il pagamento non è revocabile e, a prescindere dalla data di accredito dell'importo sul conto del

beneficiario, il reato si è consumato con l'ormai definitiva lesione patrimoniale del raggirato. Si legge pertanto nella decisione di questa sezione n.49321 del 2016 che *”...Deve quindi ribadirsi il seguente principio di diritto:*

*- nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "Postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del profitto da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva diminuzione patrimoniale in danno della vittima (Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015 - Migliorati, Rv. 263962).L'orientamento, apparentemente difforme, espresso in tema di truffa on fine da una precedente sentenza di questa Sezione (Sez. 2, n. 7749 del 04/11/2014 - dep. 20/02/2015, Giannetta, Rv. 264696) deve invece intendersi riferito ai quei casi di truffa contrattuale commessa mediante strumenti telematici in cui le modalità del sistema di pagamento prescelto non presentano la caratteristica di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che invece caratterizzano le ricariche su "Postepay" e simili....”*

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato:le considerazioni svolte in merito al requisito dell'urgenza lungi dall'individuare rilievi di legittimità si sostanziano in una diversa valutazione di circostanze di fatto , che sfugge al controllo di questa Corte .

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma , camera di consiglio del 06 ottobre 2017

Il Consigliere estensore

M.B. Taddei

Il Presidente

G. Fumu